



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- BRANDIMARTE** **MASSIMO** **Presidente**
- ALESSANDRINO** **RICCARDO** **Relatore**
- MARTURANO** **CATALDO** **Giudice**
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 717/12
depositato il 28/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IVA-CRED.IMP. 2016
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA



SEZIONE
N° 3

REG.GENERALE
N° 717/12

UDIENZA DEL
04/04/2013 ore 09:00

SENTENZA
N°
292

PRONUNCIATA IL:
4 APR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
15 APR. 2013

Il Segretario

SEGRETERIA
Giuseppe [REDACTED]

FATTO E DIRITTO

Il contribuente ha proposto il ricorso odierno avverso l'atto indicato nell'epigrafe.

Si è costituito l'ufficio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendolo infondato. Quest'ultimo si fonda sulla assorbente considerazione in forza della quale non sarebbe applicabile la normativa di cui al decreto presidenziale numero 633 del 1972, stante il fatto che gli oggetti acquistati non potevano essere qualificati rottami di oro. L'ufficio ritiene invece che gli oggetti medesimi non possano essere qualificati rottami e vadano invece considerati oreficeria usata, potendo dunque essere inseriti nel normale circuito commerciale con legittimo assoggettamento all'aliquota normale di imposta.

Va considerato che ormai il per insegnamento costante le cessioni di rottami di gioielli d'oro possono fruire del regime di inversione contabile quando tali materiali non sono suscettibili di consumo finale, in quanto ceduti ad un soggetto che non può che impiegarli in un processo di lavorazione e trasformazione. In tal caso anche se rottami d'oro non rappresentano sotto il profilo merceologico oro industriale trova applicazione il regime sopra descritto in considerazione della descritta destinazione finale di tali beni.

Va sottolineato ancora che dagli atti d'accertamento non risulta in modo inequivoco, e comunque non risulta corroborato da ulteriori indizi, e il fatto che le merci non fossero rottami di oro. In relazione a quanto sopra esposto, considerato che nella fattispecie in esame non risulta che l'operatore svolga ulteriori attività riconducibili al commercio di oggetti preziosi, si ritiene corretta, ai fini Iva, l'applicazione del meccanismo del reverse charge alla fattispecie in esame.

Il ricorso va dunque raccolto e va annullato l'atto impugnato. È il caso di compensare integralmente le spese di lite, attesa la particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Taranto 4 aprile 2013

Il Presidente

